

COMUNE DI SORESINA

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITA'
ED ARTI DI STRADA

The coat of arms of Soresina is centered behind the text. It features a shield with a blue background and a green base. A figure in a red dress stands on the green base, holding a golden object. Above the figure is a banner with the text 'SOLASSINA'. The shield is surrounded by a green laurel wreath.

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 64 del 28.11.2014**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizione di artisti di strada

Art. 3 - Occupazioni con strutture nel corso dell'esibizione

Art. 4 - Aree comunali in cui è vietato lo svolgimento delle attività e mestieri di strada

Art. 5 - Prescrizioni e cautele per lo svolgimento delle attività e mestieri di strada.

Art. 6 - Divieto di esigere il pagamento di corrispettivo durante lo svolgimento delle attività e mestieri di strada

Art. 7 - Divieto di arrecare disturbo o incomodo durante lo svolgimento delle attività e mestieri di strada

Art. 8 - Prescrizioni e modalità di svolgimento delle attività di strada esercitata dai "Madonnari"

Art. 9 - Responsabilità' per danni

Art. 10 - Ulteriori attività vietate

Art. 11 - Attivita' su strada vietate o regolamentate da normative specifiche di settore - rinvio

Art. 12 - Sanzioni

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente regolamento lo svolgimento delle attività ed arti di strada, nel territorio del Comune di Soresina, con i vincoli e nei limiti contemplati e previsti nei successivi articoli.

Art. 2

Definizione di artisti di strada

Sono considerati artisti di strada coloro che svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico sotto forma spontanea senza fine di lucro.

Art. 3

Occupazioni con strutture nel corso dell'esibizione

E' fatto divieto di occupare lo spazio necessario all'esibizione con strutture, elementi o costruzioni fisse. All'uopo e in considerazione di ciò, l'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e/o dello strumento o apparato utilizzato allo scopo non rientra nella normativa di applicazione dell'imposta di occupazione di suolo pubblico qualora non superi i mq uno. L'occupazione dovrà essere in ogni caso costituita da materiale leggero, spostabile e attinente in ogni caso alla esibizione. L'occupazione nel limite sopra indicato dovrà ritenersi a titolo gratuito.

Art. 4

Aree comunali in cui è vietato lo svolgimento delle attività e mestieri di strada

Salvo specifica autorizzazione per specifiche iniziative da parte della civica Amministrazione ovvero da parte delle competenti Autorità, è vietata qualsivoglia attività o mestiere di strada nelle seguenti vie:

- Civico Cimitero
- Via Gramsci (Sede Casa di Riposo)
- Via Zucchi Falcina (Tratto tra Via Robbiani ed intersezione Via Gramsci - Camera Mortuaria)
- Poliambulatorio Robbiani

Al di fuori delle presenti vie in cui è tassativamente vietata se non autorizzata qualsivoglia forma di attività ludica, artistico o culturale, nelle altre località gli orari previsti per le performances sono i seguenti

- dalle ore 09.30 alle ore 23.00 dal 1 maggio al 30 settembre
- dalle ore 09.30 alle ore 19.30 dal 1 ottobre al 30 aprile

Il Comune di Soresina, in occasione di particolari festività si riserva di consentire orari di esibizione più ampi ovvero per ragioni ostative contingenti di vietare o ridurre temporaneamente l'arte di strada negli spazi e/o negli orari sopra menzionati.

In ogni caso la singola performance ove autorizzata, non potrà superare la durata di 1 ora nella stessa postazione se realizzata in adiacenza di edifici residenziali o di esercizi commerciali. In ogni caso è fatto divieto di occupare preventivamente lo spazio da adibire alla performance stessa. E' vietato inoltre l'utilizzo di spazio adibito allo stazionamento di veicoli se non espressamente autorizzato dal Comune; in tal caso l'amministrazione potrà esigere il pagamento di apposito tributo per la concessione di suolo pubblico.

Art. 5

Prescrizioni e cautele per lo svolgimento delle attività e mestieri di strada.

Chi esercita l'arte di strada non dovrà costituire intralcio al traffico veicolare e pedonale, non dovrà in ogni caso ostacolare gli accessi ad edifici ed esercizi commerciali, non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà in ogni caso costituire pericolo per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza di strutture o cose. In ogni caso al termine di ogni prestazione è fatto obbligo di rimuovere qualsivoglia oggetto utilizzato per lo svolgimento della medesima e di lasciare il suolo pulito. E' fatto inoltre divieto di utilizzare attivamente durante la propria performance, uno o più animali di qualsiasi specie.

Art. 6

Divieto di esigere il pagamento di corrispettivo durante lo svolgimento delle attività e mestieri di strada

In ogni caso è fatto divieto chiedere da parte dell'artista il pagamento di biglietto o comunque pretendere qualsivoglia corrispettivo in denaro o altro per la sua esibizione; qualsivoglia elargizione di denaro da parte del pubblico spettatore è da intendersi quale atto di liberalità; è pertanto vietato il c.d. "passaggio a cappello" da parte dell'artista al termine dello spettacolo. E' inoltre vietato esercitare il commercio ambulante, tranne la vendita di opere del proprio ingegno artistico. E' altresì vietato qualsivoglia forma di pubblicità se non in osservanza della vigente normativa di riferimento.

Art. 7

Divieto di arrecare disturbo o incomodo durante lo svolgimento delle attività e mestieri di strada

In ogni caso durante lo svolgimento di esibizioni musicali ovvero canore ove consentite, l'artista dovrà osservare qualsivoglia forma di incomodo o disturbo alla quiete pubblica. E' fatto altresì divieto durante l'esibizione di diffusione sonora con impianti di amplificazione, anche di piccole dimensioni. Fatto salvo quanto contemplato dal presente Regolamento e dalla vigente normativa di riferimento, nel caso di inosservanza del presente articolo con grave incomodo per la quiete pubblica per abuso nell'utilizzo degli strumenti musicali ovvero durante lo svolgimento di attività o mestieri di strada, si rimanda alle ipotesi di cui all'art. 659 C.P.

Art. 8

Prescrizioni e modalità di svolgimento delle attività di strada esercitata dai "Madonnari"

Durante lo svolgimento delle tecniche di disegno da parte dei c.d. "Madonnari", dovrà essere fatto utilizzo di materiali che non danneggino i selciati ovvero la pavimentazione. In ogni caso è fatto divieto di praticare la tecnica di disegno in tutte le vie ricomprese al precedente art. 4 e direttamente su sagrati di chiese ovvero luoghi di culto ovvero in zone di altro pregio. La possibilità di esercitare qualsivoglia forma di disegno sui muri dovrà essere espressamente autorizzata dal Comune.

Art. 9

Responsabilità' per danni

Il Comune di Soresina non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose comunque derivanti o ascrivibili a comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza ovvero imperizia ovvero inosservanza di leggi e regolamenti.

Art. 10

Ulteriori attività vietate

In tutte le vie, piazze, viali di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento sono vietate le seguenti ulteriori attività:

- 1) Attività di astrologo;
- 2) Attività di fotografo intesa come attività finalizzata alla realizzazione di video-messaggi e DVD dietro pagamento di corrispettivo. L'attività amatoriale senza fine di lucro può essere esercitata liberamente su tutto il territorio del Comune.
- 3) Le attività che si esprimono nella realizzazione di oggetti quali costruzioni di pregio e di arte che si configurano come attività artigianale (realizzazione e rifinitura di monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, o simili);

- 4) Ogni attività svolta sulla carreggiata destinata allo scorrimento veicolare che arrechi intralcio e pericolo alla circolazione veicolare;
- 5) L'attività di parcheggiatore di autovetture e di custodia e vigilanza dei veicoli in sosta se non nelle aree previste dall' Amm.ne Comunale con le modalità e le tariffe determinate con propri atti come previsto dall'art. 7 del C.d.S.;
- 6) Tutte le attività non svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, comprese quelle svolte su parti del corpo umano;
- 7) Il mestiere di ciarlatano, nonché le attività che offendono il comune senso del pudore, e comunque tutte le attività già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti;
- 8) Attività di lustrascarpe, servitori o facchini di piazza, fattorini d'albergo;
- 9) Attività di lavavetri o lavaggio di veicoli o mezzi di trasporto volta alla richiesta di elargizioni ed offerte in denaro;
- 10) Non rientra nel campo di applicazione del presente Regolamento l'attività di "strilloni" ovvero delle persone incaricate della vendita o distribuzione gratuita ambulante di quotidiani da parte degli editori, distributori ed edicolanti; si rinvia alla vigente normativa di riferimento ove compatibile;
- 11) Attività definita alla voce "cenciaio" e dai suoi sinonimi "cenciaiolo" o "cenciaiuolo" come chi compra o vende cenci, si intende comunque riferita a chi raccoglie o distribuisce cose di tenue valore come abiti usati e altri effetti simili, dietro offerta;
- 12) Attività di pittore ritrattista dietro corrispettivo ovvero offerta di denaro;
- 13) Gioco delle tre carte, fatto salvo l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente Codice Penale.

Art. 11

Attività su strada vietate o regolamentate da normative specifiche di settore - rinvio

Si elencano infine le attività su strada che, originariamente citate nelle normative finora analizzate o comunque presenti nel nostro territorio, sono disciplinate da normative di settore.

- 1) Parcheggiatori di auto, la cui attività è disciplinata e sanzionata se svolta abusivamente dall'art.7 c.15 bis C.d.S.;

2) Trecciaioli, tatuaggi, piercing e altre attività su strada in violazione di norme igienico-sanitarie ed in particolare a tutte le attività svolte sul corpo umano già disciplinata dalla L.174 /2005;

3) Commercio su area pubblica già disciplinata dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

4) Cocchieri, conduttori di autoveicoli di piazza già disciplinata dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale di settore;

5) Guide pubbliche già disciplinata dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale di settore;

Art. 12

Sanzioni

Nel caso di violazione agli obblighi ovvero divieti ovvero prescrizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs.267/2000 (TUEELL), si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00 E' inoltre sempre previsto il sequestro delle cose utilizzate per commettere la violazione, ai sensi degli artt. 13 e 20 della L. 689/81.
